

Torino 04/10/2017

Protocollo n. 36286 /A1703A

Classificazione: 7.60.100,10 /2017A

AI SOGGETTI EROGATORI DI
CONSULENZA FITOIATRICA

ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI
AGRONOMI E FORESTALI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA E
I RELATIVI ORDINI PROVINCIALI
PIEMONTESI

COLLEGI INTERPROVINCIALE AL-AT-
CN-TO-AO, PROVINCIALI DI NOVARA E
DI VERCELLI DEI PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI

COLLEGIO REGIONALE DEGLI
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI
LAUREATI DEL PIEMONTE E DELLA
VALLE D'AOSTA

AL COMANDO REGIONALE DEI
CARABINIERI FORESTALI

AI SETTORI TERRITORIALI DELLA
REGIONE PIEMONTE

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E
CONTROLLI PER L'AGRICOLTURA

AL SETTORE PROGRAMMAZIONE,
ATTUAZIONE E COORDINAMENTO
DELLO SVILUPPO RURALE E
AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Oggetto: risposta a richiesta deroga Norme Tecniche Produzione Integrata

Il giorno 02/10/2017 sono pervenute due richieste (ns protocollo 35971 e 35977 del 2/10/2017), rispettivamente da Vignaioli Piemontesi e da CadirLab.

Entrambe le note contengono, tra l'altro, una richiesta di poter derogare all'impegno previsto dalla operazione 10.1.1 di mantenere, con modalità differenti in funzione della pendenza, l'inerbimento di frutteti e vigneti. Tale richiesta è anche estesa all'impegno facoltativo n.9 - *Inerbimento controllato di fruttiferi e vite*.

A tal proposito si sottolinea che il Settore scrivente, così come previsto dalle Norme Tecniche e dal PSR, può concedere, in caso di eventi straordinari, deroghe di validità temporanea limitatamente agli impegni e ai metodi previsti dalle Norme Tecniche di coltura dell'operazione 10.1.1. Le richieste di deroga inerenti altri impegni (per es. impegni facoltativi e l'operazione 10.1.3 - *Tecniche di agricoltura conservativa*) non possono essere gestite dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici con il medesimo istituto della deroga. Queste ultime sono pertanto state inoltrate al Settore Programmazione e Coordinamento dello Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile.

Limitatamente a quanto concerne l'operazione 10.1.1 - *Produzione Integrata*, così come evidenziato dalle richieste, le Norme Tecniche prevedono che gli impianti arborei sia in pendenza sia in pianura abbiano un inerbimento nel periodo autunno-invernale.

In considerazione:

- dell'andamento climatico eccezionalmente caldo e siccitoso che ha coinvolto, seppur con intensità diversa, tutto il territorio regionale
- della situazione di stress idrico presente in molti impianti non irrigui
- del positivo effetto che una rottura del cotico erboso avrebbe sull'incrementata capacità di ritenzione delle attese future precipitazioni e per evitare la competizione per l'acqua tra coltura e copertura vegetale
- del possibile effetto negativo in termini di erosione che si avrebbe in situazioni in cui l'intera superficie in pendenza risulti priva di copertura

si autorizza la rottura dell'inerbimento con una lavorazione che non rivolti il terreno per tutti gli impianti arborei non irrigui presenti nel territorio piemontese indipendentemente dalla loro pendenza; tale lavorazione deve essere effettuata solo a filari alterni ed è ammessa per il periodo autunnale 2017 (dalla data della presente autorizzazione al 21 dicembre 2017). Tale autorizzazione è comunque vincolata da eventuali prescrizioni più restrittive derivanti dall'applicazione del regime di Condizionalità in particolare per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
- Dott. Pier Mauro GIACHINO -

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art 21 del d.lgs 82/2005)

Referenti:
Giancarlo Bourlot e Stefano Dolzan
tel.0114324698 – 3872
giancarlo.bourlot@regione.piemonte.it
stefano.dolzan@regione.piemonte.it

Se la presente comunicazione è ricevuta tramite PEC la data e il protocollo sono indicate nella segnatura xml; se è ricevuta per posta ordinaria il protocollo e la data sono riportati nell'etichetta apposta sul retro e la firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993.